



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO

Prot. n. 250
Risposta a nota n. _____ del _____
Allegati _____

Palermo, li 15/2/2013

OGGETTO: Criteri di selezione e nomina dei giudici onorari minorili
per il triennio 2014-2016.

AI DIPARTIMENTI UNIVERSITARI DI
BIOLOGIA – PSICHIATRIA – NEUROPSICHIATRIA
PSICOLOGIA – PEDAGOGIA – ANTROPOLOGIA
CRIMINALE E SOCIOLOGIA
presso l'Università degli Studi di

PALERMO
e-mail: *rettore@unipa.it*

ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI
E PSICOTERAPEUTI DELLA REGIONE SICILIANA

PALERMO FAX 091 4301854

ALL'ORDINE DEI MEDICI PER LA PROVINCIA DI

PALERMO FAX 091 6710601

ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DI

PALERMO FAX 091 6101079

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6

Direzione Generale – Via G. Cusmano

PALERMO FAX 091 4032336

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI

TRAPANI FAX 0923 873745

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI

AGRIGENTO

e-mail: *protocollo@pec.aspag.it*

Si informano gli enti in indirizzo che per il triennio 2014-2016 il Consiglio Superiore della Magistratura conferirà entro il corrente anno n. 30 incarichi di Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo a professionisti esperti da scegliere tra i cultori di biologia, psichiatria, neuropsichiatria, psicologia, pedagogia, antropologia criminale, sociologia e assistenza sociale, che abbiano un'età non inferiore ai trenta anni e non superiore ai settantadue.

Gli aspiranti all'incarico possono presentare domanda dall'11 marzo al 10 aprile 2013 secondo le modalità indicate nel bando in data 13.2.2013 che si allega in copia.

Prego portare quanto sopra a conoscenza degli interessati con idonei mezzi di diffusione.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott.ssa Concetta Sole)



Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il tribunale per i minorenni o presso la sezione minorenni della corte d'appello per il triennio 2014-2016 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è proposta la domanda;
 - c) esercizio dei diritti civili e politici;
 - d) idoneità fisica e psichica;
 - e) inesistenza di cause di incompatibilità, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma persone che non abbiano avuto in passato la conferma per idoneità all'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;
 - f) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - g) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integrazioni.
2. Gli istanti devono, inoltre, essere "cittadini benemeriti dell'assistenza sociale" e "cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia" (art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.
3. Il requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "cultore" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.
4. La situazione di "benemeranza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "benemeranza" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemeranza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta maturata, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.
5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2013.
2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi, come per la generalità dei giudici onorari, oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2013, il settantaduesimo anno di età.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014 -2016.
2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
 - a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma;
 - b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;
 - c) per i trienni successivi al terzo anche non consecutivo - e sempre dopo il periodo di decantazione di cui al successivo comma 5 -, la conferma è possibile, previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza acquisita dal magistrato onorario ovvero al fine di garantire l'opportuno pluralismo di competenze specialistiche.
3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.
4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il tribunale per i minorenni ovvero presso la sezione per i minorenni è considerato titolo preferenziale per la nomina rispettivamente a giudice onorario presso la sezione per i minorenni della corte d'appello o giudice onorario presso il tribunale per i minorenni.

5. Se dopo la nomina o la conferma il giudice onorario cessa dall'incarico, può procedersi ad una nuova nomina nei suoi confronti presso il medesimo ufficio solo dopo una pausa di tre anni.

Art. 4

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra l'11 marzo e il 10 aprile 2013. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il tribunale per i minorenni e una per la sezione per i minorenni della corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.
2. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it <<http://www.csm.it>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.
3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 1, del presente bando di concorso.
4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegati a pena d'inammissibilità:
 - a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016 (mod. B);
 - c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta, ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgono minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (mod. C).
5. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, punto 2, del bando di concorso specificando:
 - i titoli di studio posseduti;
 - le attività svolte;
 - la partecipazione a corsi e seminari;
 - le pubblicazioni effettuate.
6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,

a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 5

Procedimento di nomina o di conferma Obblighi dei presidenti degli uffici e dei consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i presidenti dei tribunali per i minorenni e delle corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., etc...), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.
1. Una volta pervenute le domande, il presidente dell'ufficio interessato convoca per la valutazione delle stesse una commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.
2. Ai fini della predetta valutazione è consentito procedere anche attraverso attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutarne l'opportunità anche mediante colloqui.
3. La Commissione di cui al comma 2, predispone:
 - a) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 13 maggio 2010 (all. 1);
 - b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);
 - c) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (all. 3).

L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

4. Entro il 12 maggio 2013 i presidenti degli uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma, corredate con gli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.
5. I consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 13 giugno 2013.
6. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile sono raccolti e trattati dal tribunale per i minorenni o dalla corte d'appello, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e i consigli giudiziari territorialmente competenti nonché i presidenti dei tribunali per minorenni e i presidenti delle sezioni per i minorenni della corte di appello sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 7

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014 - 2016."

SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti